

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 135 del codice penale» (967), d'iniziativa del senatore Giorgi e di altri senatori

«Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive (982), d'iniziativa del senatore Pinto e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 982. Assorbimento del disegno di legge n. 967)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
BODO (<i>Lega Nord</i>)	4
COVI (<i>Repubbl.</i>)	4
DE CINQUE (<i>DC</i>), <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	2
FILETTI (<i>MSI-DN</i>)	3
GRECO (<i>PDS</i>)	4

MASIELLO, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 3
VENTURI (<i>DC</i>)	4

«Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento (1010), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori.

(Discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE	5, 6, 7
COVI, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	5, 6
DE CINQUE (<i>DC</i>), <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6
MASIELLO, (<i>PDS</i>)	7
VENTURI (<i>DC</i>)	7

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3».

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifica dell'articolo 135 del codice penale**» (967), d'iniziativa del senatore Giorgi e di altri senatori;

«**Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive**» (982), d'iniziativa del senatore Pinto e di altri senatori.

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 982. Assorbimento del disegno di legge n. 967)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rela la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 135 del codice penale» (967), d'iniziativa dei senatori Giorgi, Cappiello, Castiglione, Romeo, Riviera e Baldini.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive» (982), d'iniziativa del senatore Pinto, Bargi, Di Lembo, Meo, Cusumano, Carpenedo, Zangara, Inzerillo, Ruffino, Covello, Pulli, Guerritore, Pistoia, Foschi, D'Amelio, Donato e Bernassola.

Come i colleghi ricordano, i due disegni di legge sono già stati discussi congiuntamente in sede referente dalla nostra Commissione che, il 31 marzo scorso, ha deciso di richiederne al Presidente del Senato il loro trasferimento alla sede deliberante, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Ai fini del concesso esame in sede deliberante, pertanto, propongo di dare per acquisita la discussione generale svoltasi già in sede referente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 982, che viene assunto come testo base, come proposto dal relatore Masiello in sede referente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo unico:

Art. 1.

1. L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - (*Ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive*). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio

fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, pur avendo concordato con la richiesta di passaggio in sede deliberante dell'esame dei disegni di legge nn. 967 e 982, il Governo desidera manifestare alcune riserve; infatti, nonostante riconosca valide le ragioni per cui si intende approvare il nuovo rapporto tra pene pecuniarie e pene detentive, visti gli intervenuti mutati valori della moneta, non tralasciando le considerazioni esposte nel corso della discussione svoltasi in sede referente, il Governo vedrebbe meglio inquadrato il provvedimento in esame in un'ottica generale che comprenda tutta la legislazione in materia, anche quella non prevista direttamente dal codice penale. Sussiste infatti l'esigenza di procedere congiuntamente ad un generale innalzamento dell'entità delle pene pecuniarie edittali, che pure hanno risentito dell'effetto erosivo dell'inflazione.

Il Governo si rimette comunque alla Commissione per le valutazioni che essa vorrà fare, pur manifestando una riserva di fondo sull'opportunità del provvedimento in esame.

MASIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dissento dall'impostazione del Governo che mi pare parta da un errore di fondo. Sembra, infatti, che noi intendiamo adeguare la pena pecuniaria a quella detentiva, anche ai fini della valutazione della pena per l'ottenimento del beneficio della sospensione condizionale, soltanto sulla base del deprezzamento della lira.

È vero che la lira ha subito un'inflazione notevole nel corso degli anni, ma non è questo lo spirito che ha animato il disegno di legge n. 982, che condivido nella sua interezza. Il fatto è che, di fronte a norme penali previste dal nostro codice sostanziale, sono state approvate numerose leggi speciali che hanno innalzato il valore reale delle sanzioni pecuniarie; ricordo, ad esempio le leggi urbanistiche e quelle ambientali, che hanno stabilito e aumentato le pene ben al di là dell'indice ISTAT di svalutazione della lira.

La questione, quindi, non va affrontata solo in termini di deprezzamento della lira, ma va posta in rapporto all'aumento di alcune pene pecuniarie che non hanno tenuto presenti gli indici ISTAT.

Il provvedimento, di conseguenza, tende ad evitare ingiustizie sostanziali perchè potremmo arrivare all'assurdo che un imputato di un delitto grave, come può essere quello previsto dall'articolo 628 del codice penale (rapina), in presenza di particolari circostanze attenuanti, possa ottenere la sospensione condizionale della pena, mentre un imputato di reati ben più lievi e di minore rilevanza sociale quanto a pericolo possa non ottenere tale sospensione semplicemente perchè, in sede di conversione da pena pecuniaria a pena detentiva, visti i parametri stabiliti, supera ampiamente i due anni di reclusione. Si tratta di un'ingiustizia oggettiva per cui, pur apprezzando l'intervento del

Ministro che parla di deprezzamento della lira, mi pare ovvio che, partendo da un presupposto diverso, il disegno di legge meriti l'approvazione della Commissione in quanto rispondente ad esigenze di equità sociale.

FILETTI. Signor Presidente, per le ragioni evidenziate dal relatore preannuncio il voto favorevole dei senatori del Movimento sociale-Destra nazionale sul disegno di legge in esame, atteso che poggia su una esigenza - quella della rivalutazione monetaria della pena - manifestatasi con più forza negli ultimi tempi e che sono passati oltre dieci anni dalla più recente modificazione dell'articolo 135 del codice penale.

Si tratta di un disegno di legge che riguarda soltanto un articolo del codice sostanziale e pertanto ritengo che, senza ulteriori considerazioni, ben possa questa Commissione approvarlo in sede deliberante, così come ha concesso il Presidente del Senato accogliendo la nostra istanza.

GRECO. Signor Presidente, preannuncio anch'io il voto favorevole. Considero le motivazioni del relatore molto pertinenti: non si tratta di fermarsi a considerare la svalutazione della lira di fronte a norme che riguardano la persona, la libertà dell'individuo e quanto rappresentato dal Sottosegretario mi pare quasi una forma di calvinismo. È un controsenso giuridico che un cittadino possa ottenere la sospensione condizionale della pena per un delitto di estorsione o per una rapina e non possa invece ottenerla per una contravvenzione edilizia che prevede 30 milioni di lire di ammenda come base minima.

BODO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge n. 982, richiamando le considerazioni svolte dagli oratori che mi hanno preceduto.

COVI. Signor Presidente, anche il Gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento in esame per le ragioni convincenti testè addottate dal senatore Masiello a commento dell'intervento del rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

VENTURI. Signor Presidente, a nome del Gruppo democristiano, preannuncio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 982, condividendo le osservazioni svolte dal relatore, senatore Masiello.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge n. 982.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 967 risulta pertanto assorbito.

«Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335 che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento» (1010), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori.

(Discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335 che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento» (1010), d'iniziativa dei senatori Riz, Rubner e Ferrari Karl.

Stante l'assenza del relatore, senatore Ballesi, svolgerà la relazione il senatore Covi.

COVI, f.f. relatore. Con legge 17 ottobre 1991, n. 335 è istituita in Bolzano una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano. Nell'istituire la sezione distaccata e il nuovo ufficio degli appelli avverso le decisioni del tribunale di Bolzano è stata omessa la devoluzione per gli appelli concernenti le sezioni pretorili.

Pertanto, al comma 1, dell'articolo 3, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che prevede che: «Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano», è necessario inserire dopo le parole «dal tribunale di Bolzano», le parole «nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano. È un inciso necessario per il formalismo esistente nel sistema giuridico italiano e la cui non precisazione purtroppo ha creato molti disguidi di carattere giudiziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonché dalla pretura circondariale di Bolzano.».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3».

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire dopo l'articoli 1 il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 1-bis.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.».

1.0.1

IL GOVERNO

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il disegno di legge che deriva, tra l'altro, anche da precedenti iniziative portate avanti dal Governo e, a questo proposito, il Governo presenta un articolo aggiuntivo per far salvi gli atti e i provvedimenti adottati a seguito del noto articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, che fu caducato dall'Assemblea del Senato per l'assenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione. Il comma 1 dell'articolo 17 faceva riferimento all'entrata in funzione della corte d'assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese e il comma 2 faceva riferimento al termine per la presentazione delle domande al registro dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda il comma 1. non ci sono, a mio avviso, problemi di omogeneità trattandosi pur sempre di problemi inerenti all'organizzazione giudiziaria.

Ritengo, inoltre, che sia opportuno far salvi quei termini perchè specialmente per quanto riguarda il registro dei revisori dei conti si creerebbero delle incongruità, in quanto a seguito del decreto-legge furono presentate entro il 31 gennaio alcune domande di iscrizione che adesso resterebbero senza copertura. Il Governo non ritiene necessario presentare un disegno di legge a questo scopo e ritiene sia sufficiente in questa sede approvare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Effettivamente nel testo del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, vi erano due articoli, articolo 16 e articolo 17. L'articolo 16 del decreto prevedeva quanto è stato approvato oggi con l'articolo 1 del disegno di legge. L'articolo 17 prevedeva: «Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto entro il 28 febbraio 1993 la data di inizio del funzionamento delle corti d'assise di cui al comma 1. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993». È pur vero che non si possono fare decreti *omnibus* in cui rientrano temi legati a questioni che riguardano corti d'assise o sezioni di corte d'appello e giustamente la 1ª Commissione del Senato ha dichiarato che non è possibile trattare i temi congiuntamente e ha negato il presupposto di costituzionalità. Oggi il Governo propone di riesaminare anche l'articolo 17 del suddetto decreto nel disegno di legge in esame. Personalmente confido che l'articolo aggiuntivo proposto non ritardi l'*iter* del disegno di legge, anche perchè esso è atteso per questioni procedurali da una sezione di corte d'appello il cui organico è già stato approvato dal Consiglio dei ministri e che, avendo la

sua sede, deve necessariamente trovare quella soluzione che abbiamo prospettato sin dall'ultima legislatura. In sostanza si tratta di dare l'assenso all'emendamento del Governo, sempre che non si configurino ostacoli.

COVI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, nonostante l'eterogeneità dell'emendamento rispetto al disegno di legge, ritengo sia opportuno approfittare del provvedimento in esame per consentire una sanatoria. È necessario provvedere anche a una modifica del titolo del provvedimento, altrimenti nessuno si accorgerà della modifica introdotta.

PRESIDENTE. A tale riguardo vorrei ricordare l'ultimo periodo dell'articolo 77 della Costituzione: «Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Potremmo quindi accogliere l'emendamento proposto dal Governo riferendoci ai «rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3». Contemporaneamente potremmo aggiungere al titolo, in fine, le seguenti parole: «e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3».

MASIELLO. Signor Presidente, il mio Gruppo ribadisce - e non da oggi - l'opposizione assoluta a riunire materie non omogenee nello stesso provvedimento.

Se ricordo bene, l'emendamento presentato dal Governo si collega ad una serie di norme che riguardano l'AIDS, le carceri, la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento in Bolzano. Mi sembra siano questioni non legate tra loro.

Tuttavia, per non intralciare l'*iter* del disegno di legge che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento, preannunciamo che ci asterremo dalla votazione dell'emendamento 1.0.1, mentre voteremo a favore del disegno di legge perchè riteniamo che l'articolo 1 vada accolto per una oggettiva esigenza di ordine generale.

PRESIDENTE. Comprendo le ragioni del Governo, ma comprendo anche le obiezioni. Spero solo che alla Camera non venga bloccato l'*iter* del provvedimento.

VENTURI. Questo non è un decreto-legge.

PRESIDENTE. Infatti. Come recita l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, quando in base ad un decreto-legge che non è stato convertito sono sorti determinati diritti o interessi legittimi, le Camere possono regolare con legge quei rapporti giuridici. È giusto quindi che noi interveniamo con un disegno di legge, ma è anche vero che vengono trattate insieme materie diverse che richiederebbero provvedimenti specifici. Questo è un problema che purtroppo ci troviamo ad affrontare spesso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo, nel testo modificato di cui do lettura:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3».

1.0.1

IL GOVERNO

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relatore, tendente a modificare il titolo del disegno di legge, del quale do lettura:

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3».

TIT.1

IL RELATORE

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA